Nota esplicativa

I comuni dell'Alta Valle Arroscia, con atto costitutivo del 4 Novembre 2014 (rep. 149969, dopo un iter di approvazione nei Consigli Comunali dello Statuto, in cui viene sancita – art. 8 – la sua durata a tempo indeterminato) già appartenenti alla soppressa comunità montana, hanno costituito l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia.
In attuazione dello Statuto, con convenzione tra Unione e Comuni aderenti stipulata il 7/11/2016, a percorso di progettazione SNAI già avviato, sono state trasferite diverse funzioni tra cui I) Polizia municipale e polizia amministrativa locale.
Successivamente, con convenzione tra Unione e Comuni aderenti stipulata il 26/6/17, si approvava il trasferimento all'Unione di due ulteriori funzioni fondamentali, una delle quali E) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

L'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia - che ha durata a tempo indeterminato – percepisce, come incentivo, trasferimenti regionali che, come si evince dal Bilancio Previsionale Assestato 2019-2021 - Entrate, ammonta a circa 500.000 euro per anno. In forza di questo si è data un programma di rafforzamento istituzionale, mediante progressivi trasferimenti di funzioni.

N. 149969 di repertorio N. 42544 di raccolta

4/11/2014

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI

DELL'ALTA VALLE ARROSCIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, ed alli 4 (quattro) del mese di novembre in Imperia, Piazza Rossini n. 6.

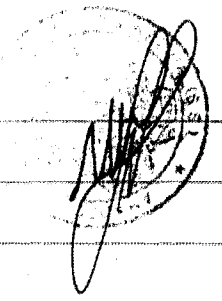
Innanzi a me Avvocato FRANCO AMADEO, Notaio in Imperia, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e Sanremo, sono comparsi i signori:

1) COLANGELO FERNANDO, nato a Benevento (BN) il 26 marzo 1960, residente a Rapallo (GE), Via Laggiaro n. 40/2,

il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e in rappresentanza del Comune di Aquila d'Arroscia, con sede in Aquila d'Arroscia (IM), Piazza Santa Reparata n. 1, Codice Fiscale e Partita Iva 00246520084, nella sua veste di Commissario Prefettizio, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione del proprio atto con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 9 ottobre 2014, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

2) COLOMBO GIANFRANCO, nato a Armo (IM) il 17 gennaio 1951, residente a Armo (IM), Via Grenzolini n. 9/1,

il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e in rappresentanza del Comune di Armo, con sede in Armo (IM), Via Montegrappa n. 11 Codice



Fiscale e Partita Iva 00276040086, nella sua veste di Sindaco Pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 27 e n. 31 del 27 ottobre 2014, esecutive ai sensi di legge come dichiara il comparente;

3) FORNO AUGUSTO, nato a Borghetto d'Arroscia (IM) il 23 giugno 1950, residente a Borghetto d'Arroscia (IM), Via VIII Settembre n. 14,

il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e in rappresentanza del Comune di Borghetto d'Arroscia, con sede in Borghetto d'Arroscia (IM), Piazza Umberto I Codice Fiscale e Partita Iva 00246500086, nella sua veste di Sindaco Pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 del 2 ottobre 2014 e n. 25 del 23 ottobre 2014 esecutive ai sensi di legge come dichiara il comparente;

4) GRAVAGNO DANILO ANTONIO, nato a Cosio d'Arroscia (IM) il 24 febbraio 1962, residente a Cosio d'Arroscia (IM), Via Confraria n. 36,

il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e in rappresentanza del Comune di Cosio d'Arroscia, con sede in Cosio d'Arroscia (IM), Piazza della Chiesa n. 1 Codice Fiscale e Partita Iva 00246210082, nella sua veste di Sindaco Pro tempore, ivi domiciliato per la

sua carica, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29 ottobre 2014 esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

5) PELASSA PIERO, nato a Pieve di Teco (IM) il 9 ottobre 1961, residente a Mendatica (IM), Via Mazzini n. 50 int. 2, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e in rappresentanza del Comune di Mendatica, con sede in Mendatica (IM), Piazza Roma n. 1 Codice Fiscale e Partita Iva 00246330088, nella sua veste di Sindaco Pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28 ottobre 2014 esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

6) MAGLIO GIULIANO, nato a Imperia (IM) il 13 giugno 1972, residente a Imperia (IM), Via Garessio n. 90, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e in rappresentanza del Comune di Montegrosso Pian Latte, con sede in Montegrosso Pian Latte (IM), Piazza ai Caduti n. 1 Codice Fiscale e Partita Iva 00246350086, nella sua veste di Sindaco Pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 del 29 settembre 2014 e n. 38 del 25 ottobre 2014 esecutive ai sensi di legge come dichiara il comparente;

7) ALESSANDRI ALESSANDRO, nato a Pieve di Teco (IM) il 14

agosto 1970, residente a Imperia (IM), Via Ludovico Brea n. 35,

il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e in rappresentanza del Comune di Pieve di Teco, con sede in Pieve di Teco (IM), Corso Mario Ponzoni n. 135 Codice Fiscale e Partita Iva 00244500088, nella sua veste di Sindaco Pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24 ottobre 2014 esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

8) **FOSSATI EMILIO**, nato a Pieve di Teco (IM) il 23 ottobre 1951, residente a Pornassio (IM), Frazione Villa, Via Barbei n. 9 int. 1,

il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e in rappresentanza del Comune di Pornassio, con sede in Pornassio (IM), Via Roma n. 28 Codice Fiscale e Partita Iva 00246290084, nella sua veste di Sindaco Pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27 ottobre 2014 esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

9) **RAIMONDI PIERO**, nato a Pontedassio (IM) il 27 novembre 1948, residente a Imperia (IM), Via Dei Mirti n. 11,

il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e in rappresentanza del Comune

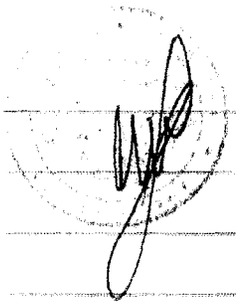
di Ranzo, con sede in Ranzo (IM), Via Umberto I Codice Fiscale e Partita Iva 00245030085, nella sua veste di Sindaco Pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 10 ottobre 2014 esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

10) **SEMERIA ENNIO**, nato a Rezzo (IM) il 14 maggio 1955, residente a Imperia (IM), Corso Salvador Allende n. 24,

il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e in rappresentanza del Comune di Rezzo, con sede in Rezzo (IM), Via Roma n. 11, Codice Fiscale e Partita Iva 00274820083, nella sua veste di Sindaco Pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 27 e 28 del 20 ottobre 2014, esecutive ai sensi di legge come dichiara il comparente;

11) **GILIBERTI PAOLA**, nata a Genova (GE) il 18 dicembre 1972, residente a Vessalico (IM), Via Paolo Manfredi n. 5 int. A,

la quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e in rappresentanza del Comune di Vessalico, con sede in Vessalico (IM), Piazza IV Novembre n. 1 Codice Fiscale e Partita Iva 00245010087, nella sua veste di Sindaco Pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della deliberazioni del Consiglio Comunale n. 29 del 16 ottobre 2014 e n. 35 del 3 novembre 2014 esecutive ai sensi di legge come dichiara la comparente.



Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, premettono che, con il presente atto convengono di costituire tra i predetti 11 (undici) Comuni l'"UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE ARROSCIA", Ente locale autonomo, con sede in PIEVE DI TECO, Corso Ponzoni n. 135 che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 D. Lgs. 267/2000, ha personalità giuridica di diritto pubblico, fa parte del sistema italiano delle autonomie locali, e ha lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni proprie dei Comuni che la compongono, indicate nell'apposito Statuto.

Tutto ciò premesso, da ritenersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i comparenti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'UNIONE

I Comuni di Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto D'Arroscia, Cosio D'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve Di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico come sopra rappresentati, dichiarano di costituire, come qui in effetti costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, la Unione di Comuni denominata "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE ARROSCIA".

L'Unione ha sede legale presso il comune di Pieve di Teco, Corso Mario Ponzoni n. 135.

Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso il Comune sede dell'Unione.

I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi e situarsi in sedi diverse, ma ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.

Il territorio dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

Negli atti e nel sigillo, l'Unione si identifica con il nome "Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia" e con lo stemma che sarà deliberato dal Consiglio dell'Ente.

Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone che sarà deliberato dal Consiglio dell'Ente.

La riproduzione ed uso dello stemma e del Gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione del presidente dell'Unione.

I servizi, le funzioni, le attività, l'organizzazione, il funzionamento, le finanze dell'Unione e i rapporti tra l'Unione e i Comuni che ne fanno parte sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione che è stato approvato dai Consigli Comunali con le maggioranze previste dalla legge.

Detto statuto, debitamente sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto, come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

ART. 2 - FINALITÀ DELL'UNIONE

È compito dell'unione esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni che la costituiscono al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio.

L'Unione dei Comuni persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità che la costituiscono.

ART. 3 - FUNZIONI E SERVIZI

I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione tecnica e amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.

L'Unione può anche, sentiti i Consigli Comunali dei Comuni che ne fanno parte, istituire e gestire servizi *ex novo*.

L'Unione può esercitare funzioni, servizi o specifici compiti affidati da altri Enti tramite convenzione.

ART. 4 - ADESIONE DI NUOVI ENTI

All'Unione possono aderire nuovi Comuni. L'adesione all'Unione avviene con le modalità stabilite dallo Statuto.

ART. 5 - RECESSO

Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi con le modalità e con gli effetti stabiliti dallo Statuto.

ART. 6 - DECORRENZA

Le parti si danno atto che l'unione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto . L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 7 - MODIFICHE

I Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo con le modalità fissate per l'adozione e la modifica dello Statuto del Comune, nell'ambito dei principi stabiliti dal-

la legge ed in particolare dal D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e smi all'articolo 6.

ART. 8 - ORGANI DELL'UNIONE

Sono organi dell'Unione la cui composizione e funzionamento sono definiti e disciplinati nell'allegato Statuto:

- Il Consiglio
- La Giunta
- Il Presidente

ART. 9 - CONOSCENZA ATTI

Espressamente e concordemente, le parti contraenti dispensano me Notaio rogante dalla lettura dell'allegato tutti dichiarando di averne esatta conoscenza ed essendo stato lo stesso ampiamente dibattuto ed approvato dai rispettivi Consigli Comunali.

ART. 10 - SPESE

Le eventuali spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della costituenda Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia.

ART. 11 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti locali ed in particolare al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. art. 32 "Unione di Comuni", nonché a quanto specificatamente previsto dai 39 articoli dello Statuto dell'Unione più volte richiamato.

Ai sensi dell'articolo 15 comma 5 dello Statuto, nelle more dell'elezione del Presidente, la legale rappresentanza dell'Ente, la convocazione e la Presidenza del Consiglio dell'Unione spettano al Sindaco di Pieve di Teco.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono unitamente a me Notaio come per legge, essendo le ore quindici e minuti nove.

Consta di tre fogli in parte dattiloscritti da persona di mia fiducia e in parte scritti a mano da me Notaio su pagine nove e quanto di questa decima.

Firmato: Fernando Colangelo;

Colombo Gianfranco;

Augusto Forno;

Danilo Antonio Gravagno;

Pelassa Piero;

Giuliano Maglio;

Alessandro Alessandri;

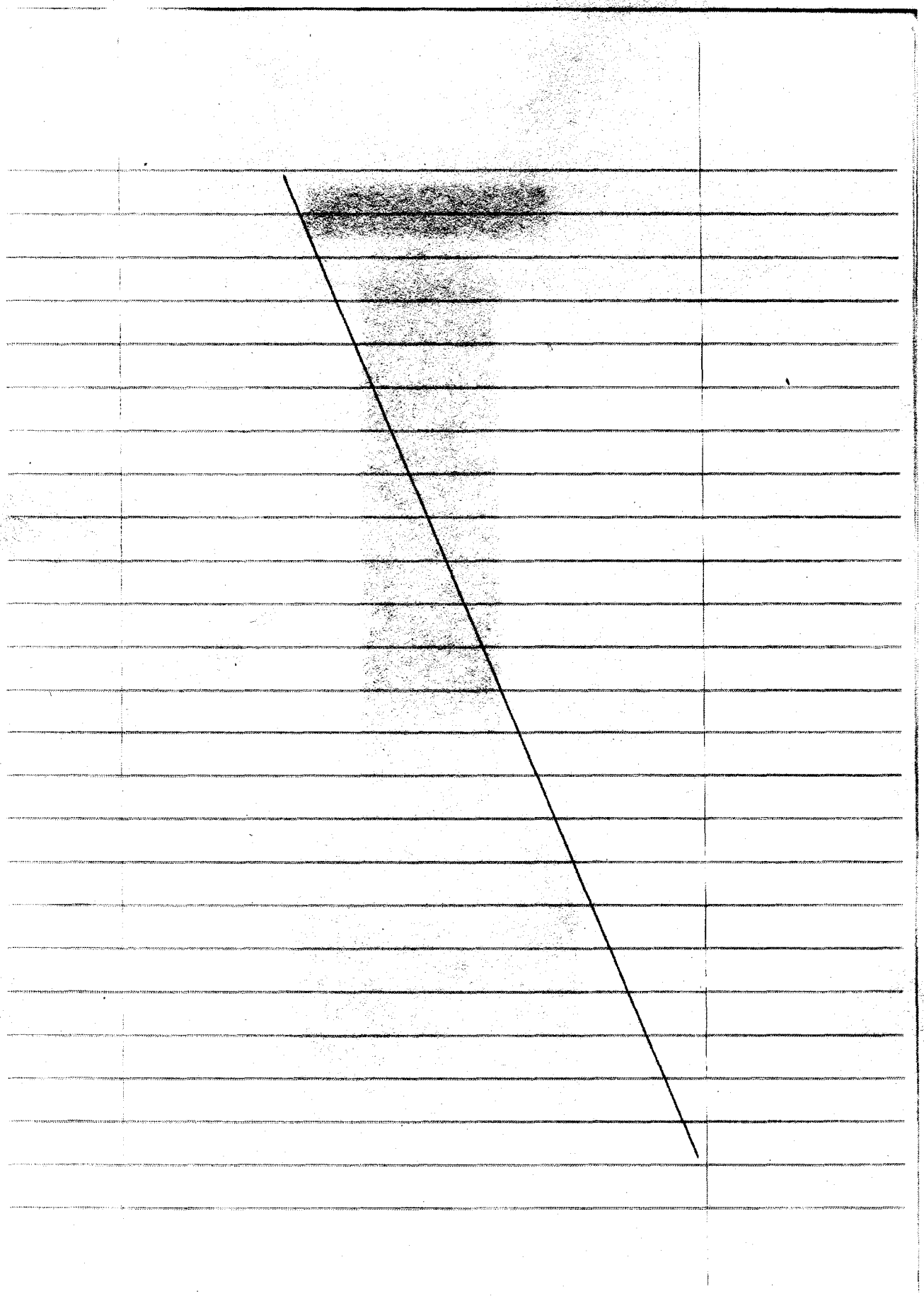
Fossati Emilio;

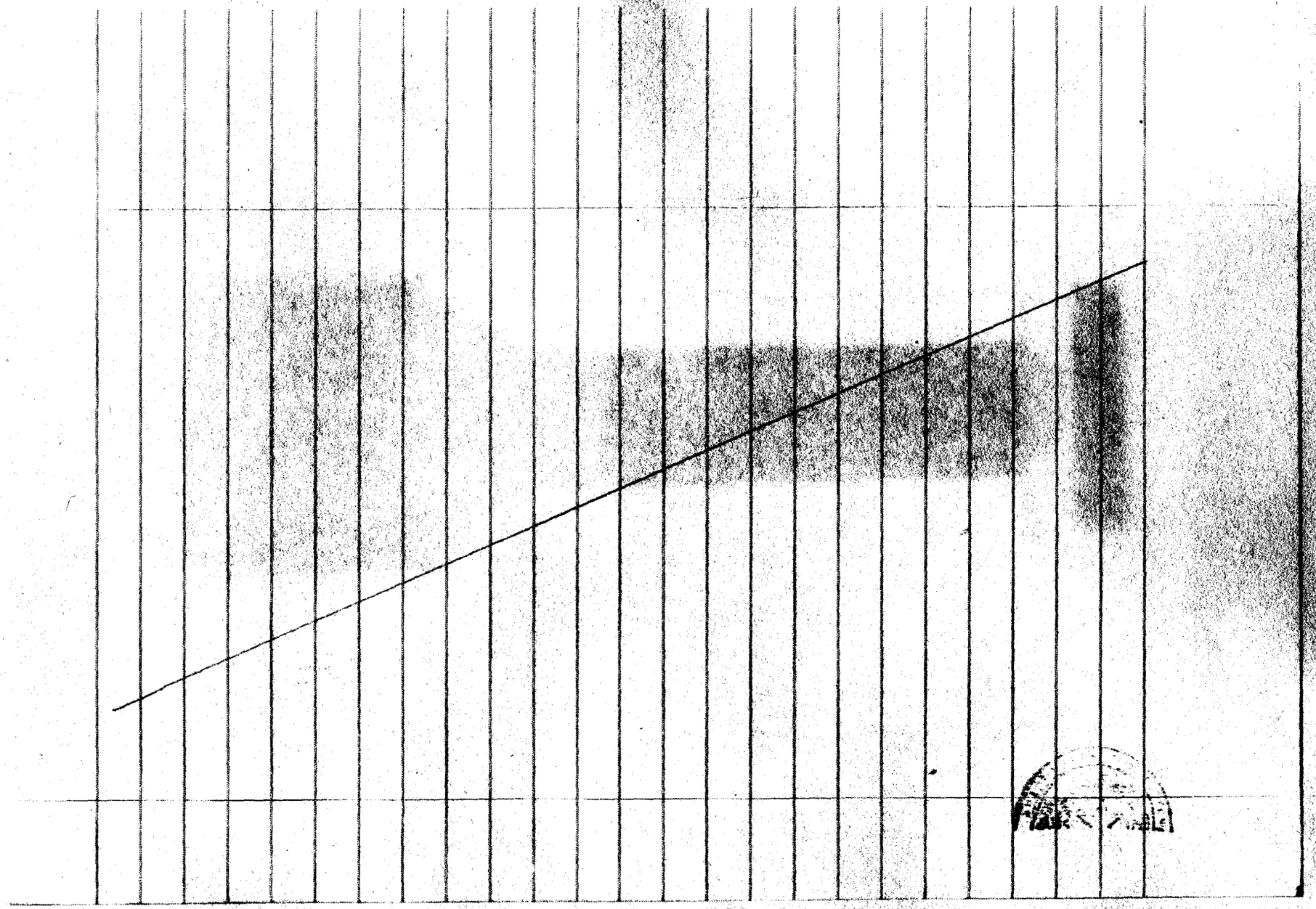
Raimondi Piero;

Semeria Ennio;

Paola Giliberti;

FRANCO AMADEO Notaio.





ALLEGATO "A" AL N° 42544 DI RACCOLTA

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE ARROSCIA

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. L'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia è costituita dai Comuni di Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto D'Arroscia, Cosio D'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve Di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico, di seguito denominata "L'UNIONE", per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali in attuazione dell'art.32 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi di competenza dei Comuni come definito dal presente Statuto.

2. L'Unione è Ente Locale, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. L'Unione, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V della Costituzione, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali e, nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, si conforma ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.

3. L'Unione è costituita da Comuni montani e pertanto, ai sensi dell'articolo 32 comma 1 del D.Lgs. 267/00, assume la denominazione di Unione di Comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di

promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

4. L'Unione costituisce strumento operativo dei Comuni che la compongono ed ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, di assicurare loro livelli adeguati dei servizi, di contribuire a realizzare lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente. Trattandosi di Comuni montani pone altresì particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del territorio, proseguendo, nello spirito anche della naturale evoluzione istituzionale della soppressa Comunità Montana Alta Valle Arroscia.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

1. L'Unione è finalizzata allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e/o servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, come indicato nel presente Statuto. A tal fine essa rappresenta l'ambito territoriale ottimale per esercitare in forma associata, le funzioni definite ai sensi dell'articolo 19 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito in legge 7 agosto 2012, n.135.

2. L'Unione rappresenta le Comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, ferma restando la salvaguardia delle rispettiva identità comunali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

3. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) la promozione dello sviluppo socio - economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse, perseguendo la riduzione dei costi di gestione e comunque il loro razionale utilizzo;

c) valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze, aumentando la specializzazione degli addetti favorendo una maggiore qualità dei servizi;

d) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei Comuni partecipanti;

e) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;

f) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

g) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.

ARTICOLO 3 – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio, con particolare attenzione ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

2. In particolare i rapporti con i Comuni aderenti all'Unione sono improntati a principi di trasparenza, con la veicolazione di tutti gli atti fondamentali, e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.

ARTICOLO 4 – FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

1. Ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto i Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione tecnica e amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.

2. In particolare saranno trasferite all'Unione, a titolo esemplificativo, le seguenti funzioni fondamentali dei Comuni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

k) i servizi in materia statistica.

3. L'Unione può anche, sentiti i Consigli Comunali dei Comuni che ne fanno parte, istituire e gestire servizi *ex novo*.

4. Possono essere altresì affidate all'Unione, in quanto possibili, attività di consulenza progettuale e giuridica, servizio legale e di conciliazione in favore

dei Comuni, ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine.

5. L'Unione può esercitare funzioni, servizi o specifici compiti affidati da altri Enti tramite convenzione.

6. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunali.

7. La delega delle funzioni e/o dei servizi dovrà avvenire mediante apposite deliberazioni da adottarsi da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e dell'Unione, nelle more dei principi e delle finalità del presente Statuto.

8. Il trasferimento delle funzioni e la delega dei servizi , comporta la necessità naturale di prevedere il trasferimento di personale dedicato, individuato tra il personale dei singoli Comuni aderenti all'Unione, che dovrà avvenire mediante apposito accordo tra l'Unione e i singoli Comuni, anche mediante un periodo di sperimentazione, comando e/o distacco, finanche parziale, secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dal CCNL, mediante

utilizzo preferenziale di strumenti e piattaforme telematiche e/o di prestazioni in telelavoro.

ARTICOLO 5 – PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l'approvazione di una convenzione da parte dei Consigli Comunale dei Comuni aderenti, e successivamente recepita dal Consiglio dell'Unione.

2. Detta convenzione, da sottoscrivere formalmente, anche con rinvio ad eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie, dovrà chiaramente prevedere:

a) il contenuto della funzione o del servizio trasferito e le finalità che gli enti si prefiggono;

b) il conferimento di deleghe all'Unione e/o la costituzione di un ufficio comune, le eventuali riserve di competenza residuale in capo agli organi comunali;

c) le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti;

d) i trasferimenti di personale e di beni strumentali;

e) la durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;

f) la competenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di avvio della gestione convenzionata e i rapporti in corso nei quali deve subentrare l'Unione;

g) il rinvio alle norme interne dell'Unione quale quadro sistematico di riferimento per l'interpretazione delle clausole del rapporto convenzionale e della relativa gestione.

3. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

4. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ARTICOLO 6 – RISORSE FINANZIARIE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica.

2. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri, attraverso le contribuzioni di Stato, Regione, Comuni ed altri Enti pubblici, attribuite in forza di legge e/o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

3. I Comuni aderenti all'Unione, nel caso di residue spese generali di funzionamento dell'Unione, nonché nel caso della registrazione di un disavanzo gestionale della stessa, assicurano il pareggio finanziario dell'Ente attraverso trasferimenti effettuati per il 50% in proporzione all'entità della

popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della redazione del bilancio e per il 50% in proporzione all'estensione del territorio.

4. I trasferimenti di cui al comma 3 sono disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

ARTICOLO 7 – SEDE DELL'UNIONE, STEMMA E GONFALONE

1. La sede dell'Unione è presso il Comune di Pieve di Teco.

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso il Comune sede dell'Unione.

3. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi e situarsi in sedi diverse, ma ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.

4. La pubblicazione degli atti dell'Unione avverrà sul sito istituzionale dell'Ente e potrà essere estesa sui siti dei Comuni aderenti.

5. L'Unione è dotata di un proprio Stemma e di un proprio Gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.

6. La riproduzione ed uso dello Stemma e del Gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

ARTICOLO 8 – DURATA, NUOVE ADESIONI, SCIOGLIMENTO, ESCLUSIONE E RECESSO

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. Ogni Comune partecipante, non può partecipare ad altre Unioni.

2. All'Unione possono aderire nuovi Comuni, tale adesione, è subordinata all'espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti e del Consiglio dell'Unione con le modalità stabilite dall'articolo 32 del D.Lgs. n.267/2000 e del presente Statuto.

3. Il Comune che intende aderire all'Unione, successivamente alla sua costituzione, è tenuto all'accettazione dei criteri di ripartizione dei costi per la gestione dei servizi alla stessa già assegnati, nonché al versamento di un eventuale quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio risultante in bilancio e ad esso attribuibile in quota parte. Sono comunque possibili accordi in deroga al presente comma, purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

4. Nell'ambito della modifica statutaria conseguente all'ingresso di nuovi Comuni nell'Unione, si dovrà procedere alla revisione della composizione del Consiglio dell'Unione.

5. L'eventuale scioglimento consensuale è disposto con una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si stabilisce la data di scioglimento dell'Unione, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.

6. In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano per quanto possibile nella competenza dei singoli Comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e Comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità

amministrativa. Lo scioglimento si perfeziona con una convenzione sottoscritta da tutti i Comuni per l'attuazione delle regole indicate nel presente articolo, inclusa l'individuazione dei soggetti gestori dei procedimenti in corso.

7. Entro la data fissata per lo scioglimento, ogni Comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione e alla gestione degli eventuali contenziosi insorti.

8. In caso di scioglimento dell'Unione il patrimonio dell'Unione viene suddiviso tra tutti i Comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni Comune per quella determinata funzione nell'anno in cui è stato acquistato il bene considerato, con le modalità pratiche previste dalla convenzione di cui al comma 6.

9. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di due anni dalla sua adesione, con provvedimento consiliare adottato in prima lettura con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, il provvedimento consiliare potrà essere adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta in una successiva seduta dalla quale siano intercorsi almeno 30 giorni. Comunque l'anno di recesso non può coincidere con la scadenza del mandato amministrativo.

10. Il Comune recedente deve darne comunicazione entro il mese di giugno al Consiglio dell'Unione che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla comunicazione.

11. Il protrarsi di inadempimenti da parte Comuni aderenti, in violazione delle disposizioni Statutarie e agli obblighi da essere derivanti, ovvero rispetto a

comportamenti che concretamente ostacolino il regolare svolgimento delle funzioni attribuite all'Unione o l'assolvimento di disposizioni normative cui siano connesse sanzioni, penalità o perdita di trasferimenti o contributi specifici, può determinare la proposta di esclusione di un Comune dall'Unione.

12. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo e adeguatamente motivato, è formulata dal Presidente, previo parere favorevole della Giunta dell'Unione, prima di essere sottoposta al voto dei Consigli comunali di tutti gli altri Comuni aderenti con le modalità previste dalle modifiche statutarie.

13. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Comune che provvede per ultimo.

14. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del Comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto.

ARTICOLO 9 - EFFETTI, ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DERIVANTI DA SCIOGLIMENTO, RECESSO, ESCLUSIONE

1. Nei casi di scioglimento, recesso, ed esclusione, la Giunta dell'Unione dispone la predisposizione di un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.

2. In caso di recesso, salvo diversa disciplina dello statuto dell'Unione di Comuni o, per quanto non previsto dallo Statuto, salvo accordi intercorsi tra il Comune interessato e l'Unione, il Comune recedente:

a) rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi;

b) resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute verso l'ente, come derivanti dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione;

c) resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti;

d) nel caso in cui, a seguito del recesso, dovesse causare la revoca o la riduzione di contributi assegnati all'Unione per la gestione di uno o più servizi alla stessa già trasferiti, si farà carico di rifondere l'Unione del 50% del contributo revocato, risultate dalla comunicazione di assegnazione dello stesso.

3. In caso di scioglimento dell'Unione, il Comune già facente parte dell'Unione resta obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempiute verso l'Unione, come derivanti dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti

all'Unione. Resta altresì obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e l'ente subentrante volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

4. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione (o dal Vice Presidente nel caso in cui il Presidente fosse Sindaco del Comune recedente), dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Imperia.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

ARTICOLO 10 – ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono Organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

2. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.

3. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione i Sindaci o Consiglieri dei Comuni associati all'Unione che:

a) siano dipendenti dell'Unione, salvo che posti in aspettativa non retribuita;

b) si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del TUEL nei confronti dell'Unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di Sindaco o di Consigliere comunale.

4. Quando si verifichi una situazione di incompatibilità il Consiglio dell'Unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica.

5. Può essere nominato Presidente dell'Unione esclusivamente chi ricopre la carica di Sindaco di uno dei Comuni dell'Unione.

6. Possono far parte della Giunta esclusivamente Sindaci, componenti delle Giunte, Commissari Straordinari o prefettizi dei Comuni dell'Unione, secondo la previsione di cui all'art. 32, terzo comma, del TUEL.

7. Il Consiglio è composto esclusivamente da Consiglieri eletti dai singoli Consigli Comunali, dei Comuni dell'Unione, tra i propri componenti.

8. La perdita della carica nel Comune di provenienza comporta la decadenza dalla carica ricoperta all'Unione.

9. I componenti degli Organi dell'Unione cessano dalla carica oltre che nel caso previsto al comma precedente, per decadenza, dimissioni, morte, impedimento permanente e negli altri casi previsti dalla legge.

CAPO I - IL CONSIGLIO

ARTICOLO 11 – COMPETENZE - MAGGIORANZA

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'art. 42, comma 2, del TUEL prevede per i Consigli

Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Il Consiglio esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Le singole convenzioni di conferimento delle funzioni e dei servizi disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

3. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via d'urgenza.

4. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole espresso dalla metà più uno dei votanti unitamente ad un conforme valore superiore alla metà del voto ponderato complessivo, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento determinate con medesimo od analogo criterio.

5. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, in un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed

annuale, un'ipotesi dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento.

6. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 6.

7. Per quanto attiene i documenti fondamentali dell'Unione, in particolare, siano questi il documento programmatico presentato dal Presidente, siano i bilanci annuali e pluriennali, nonché le convenzioni e i regolamenti per la gestione delle funzioni associate delegate all'Unione, il Consiglio dell'Unione adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole dei 2/3 del voto ponderato complessivo.

ARTICOLO 12 – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri Sindaci, componenti la Giunta e Consiglieri Comunali, ovvero Commissari straordinari o Prefettizi, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, la rappresentanza di ogni Comune.

2. Il Consiglio dell'Unione, nella sua prima formazione, sarà composto da 15 (quindici) membri, uno per Comune, eletti dai rispettivi Consigli Comunali, nonché da quattro esponenti delle minoranze, designati a norma del successivo comma quarto; la maggioranza deliberante sarà validamente costituita, a norma del comma quarto dell'articolo undici, con un voto

ponderato superiore alla metà del valore complessivo di riferimento espresso dalla metà più uno dei votanti.

3. I valori di ponderazione, sono ripartiti tra i Comuni aderenti, secondo la seguente distribuzione, considerato pari a cento il valore di riferimento dell'intera Unione e dedotte otto unità riservate alla rappresentazione delle minoranze, con le modalità di cui al successivo comma quarto:

COMUNE	*PESO ATTRIBUITO AL VOTO* di ciascun rappresentante:
Aquila d'Arroscia	**4 (quattro)**
Armo	**3 (tre)**
Borghetto d'Arroscia	**9 (nove)**
Cosio d'Arroscia	**10 (dieci)**
Mendatica	**7 (sette)**
Montegrosso Pian Latte	**3 (tre)**
Pieve di Teco	**22 (ventidue)**
Pornassio	**11 (undici)**
Ranzo	**8 (otto)**
Rezzo	**10 (dieci)**
Vessalico	**5 (cinque)**

I valori indicati sono determinati in ragione del 50 % dell'estensione territoriale e del 50% della popolazione residente al 31 dicembre 2013 (quota e pesi correlativi revisionabili all'esito di ogni censimento) di ciascun Comune associato, tenuto conto degli opportuni arrotondamenti, così

convenzionalmente definiti, indipendentemente da margini di errore eventuale, considerati consensualmente trascurabili.

4. La rappresentanza delle minoranze è ripartita in ragione di quattro Consiglieri, titolari di voto ponderato, convenzionalmente determinato in due unità per ciascuno. I rappresentanti delle minoranze sono eletti da un'unica assemblea per tutta l'Unione, riservata a tutti i Consiglieri di minoranza dei Consigli dei Comuni partecipanti e nei quali una o più minoranze risultino costituite, a norma dell'art. 32, terzo comma, del TUEL; l'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione. I candidati sono proposti anche spontaneamente, senza formalità di liste, in seno all'assemblea; si procede alla votazione con voto a preferenza unica; al termine delle operazioni sono proclamati eletti dal Presidente i primi quattro che hanno riportato più voti, all'esito dello scrutinio.

Il Regolamento potrà stabilire regole procedimentali ritenute utili o indispensabili.

5. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell'Unione, nonché di recesso di un Comune già aderente, potrà essere rideterminata la ripartizione dei Consiglieri spettanti a ciascun Comune, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla legge. Tale rideterminazione dovrà essere approvata da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

6. I Consigli comunali provvedono, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti

esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi. La prima elezione dei membri del Consiglio dell'Unione, da parte dei Consigli Comunali, dovrà tenersi entro 20 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione.

7. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione, si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio comunale, ed in subordine è eletto il Consigliere più giovane di età.

8. I Consigli Comunali possono comunque sostituire, in ogni tempo, i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

9. Il Consiglio dell'Unione provvede, nella sua seduta di insediamento, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta prima di affrontare qualsiasi altro argomento, alla convalida dei Consiglieri eletti o individuati di diritto, previa verifica di eventuale casi di incompatibilità.

10. La prima seduta del Consiglio si terrà presso la sede del Comune di Pieve di Teco, il cui Sindaco la convoca e la presiede.

11. Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede inoltre all'elezione del Presidente dell'Unione.

12. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione, tra i suoi componenti che ricoprono la carica di Sindaco in uno dei Comuni aderenti all'Unione.

13. Decorso il termine di cui al precedente sesto comma, senza che il Consiglio Comunale abbia provveduto alla designazione, il Comune inadempiente è rappresentato di diritto nel Consiglio dell'Unione dal suo

Sindaco in carica o dal Commissario straordinario o prefettizio; la rappresentanza delle minoranze è assicurata rinnovando, per l'eventuale occorrenza, il procedimento di cui al precedente comma quarto.

- ARTICOLO 13 - DURATA, DECADENZA E DIMISSIONI DEI - CONSIGLIERI

1. Il Consiglio dell'Unione è soggetto al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni. In caso di scioglimento, il Commissario prefettizio o straordinario sostituisce di diritto ad ogni effetto i rappresentanti del relativo Comune nell'ambito dell'Unione.

2. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente comunicata al Consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse

modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione non appena divenute efficaci.

5. Nelle ipotesi previste nei commi precedenti, entro 30 giorni il Consiglio Comunale, cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione.

6. Decorso il termine di cui al precedente comma 5, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima, si applica la previsione di cui al comma tredicesimo del precedente articolo dodici.

7. Nel caso dei rinnovi dei Consigli Comunali, i componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali, che dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dall'insediamento dei medesimi. In difetto troveranno applicazione le disposizione di cui al precedente comma 6.

ARTICOLO 14 – REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione, adotta entro 90 giorni dal suo insediamento, un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme restando le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto; entro tali limiti può prevedere criteri di alternanza negli incarichi attribuibili ai Consiglieri.

2. Eventuali modificazioni del citato Regolamento, dovranno essere approvate dal Consiglio con la stessa maggioranza prevista per l'approvazione dei Regolamenti.

CAPO II - LA GIUNTA

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, ha la rappresentanza legale e generale dell'Ente e interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La sua elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza dei 2/3 del voto ponderato complessivo, tra candidati individuati tra i Sindaci dei Comuni dell'Unione. Se nessun candidato ottiene la maggioranza, tra i due Sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, si procede per un massimo di ulteriori due votazioni che possono essere effettuate anche nella medesima seduta. Nel caso non fosse possibile giungere all'individuazione del Presidente, si procede ad una terza votazione, da tenersi in una seduta diversa dalle precedenti e da tenersi entro 3 giorni dalla seduta infruttuosa. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Nel caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

3. Il Presidente dura in carica, di norma, tre anni e il suo incarico è rinnovabile. Il Consiglio può introdurre il principio dell'alternanza con durata minima di un anno. La perdita della carica di Sindaco comporta l'automatica decadenza della carica di Presidente.

4. Il Presidente cessa inoltre dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata in appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione.

5. Nelle more dell'elezione del Presidente, la legale rappresentanza dell'Ente, la convocazione e la Presidenza del Consiglio dell'Unione spettano al Sindaco di Pieve di Teco.

6. Il Presidente presiede la Giunta e il Consiglio, verifica il regolare funzionamento degli uffici e l'esecuzione degli atti, e svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dagli atti che lo applicano. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

7. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione. Le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di Consigliere.

8. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

ARTICOLO 16 - NOMINA DELLA GIUNTA

1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta esecutiva, composta dal Presidente e da quattro componenti scelti, almeno due, tra i Sindaci partecipanti all'Unione; gli altri tra i Sindaci e/o all'interno degli esecutivi dei Comuni dell'Unione, a norma dell'art. 32, comma terzo, del TUEL. La

designazione dei membri della Giunta compete al Presidente dell'Unione ed è soggetta all'approvazione del Consiglio con la maggioranza ordinaria.

2. Il Presidente, tra i Sindaci membri della Giunta o, se non è possibile, tra i Sindaci componenti il Consiglio, nomina un Vice – Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o di impedimento temporaneo.

3. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli Uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

5. Il Presidente può revocare un Assessore, con le procedure previste per la revoca dei componenti delle Giunte Comunali

6. Ai sensi di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 15, la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina la decadenza della Giunta. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere dell'Unione più anziano d'età.

ARTICOLO 17 - COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo Statuto, al Consiglio o al Presidente, nonché al Segretario o ai dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.

3. La Giunta inoltre, elabora e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività. In particolare adotta i Regolamenti sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

4. La Giunta compie tutti gli atti che il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede per le Giunte Comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.

5. La Giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da Assessori Comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

6. Il Presidente può, previo parere conforme della Giunta, attribuire incarichi specifici, in funzione istruttoria, ai Consiglieri dell'Unione: essi partecipano alle Giunte, per la trattazione degli argomenti di competenza, senza diritto di voto.

TITOLO III - FORME ASSOCIATIVE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 18 – FORME ASSOCIATIVE

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istituzioni pubbliche al fine di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa.

2. Per la definizione e l'attuazione degli obiettivi il Presidente, sentita la Giunta e/o il Consiglio, promuove forme di collaborazione, Protocolli di intesa e/o Convenzioni con la Regione Liguria e gli altri Enti pubblici e/o privati.

ARTICOLO 19 – TRASPARENZA, ACCESSO E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento delle proprie finalità e obiettivi. Per garantire la trasparenza della propria azione, l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:

a) i dati di natura economica attinenti le scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;

b) i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;

c) i criteri e le modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;

d) i criteri e le modalità di accesso alla funzione o ai servizi gestiti dall'Unione.

2. I cittadini e i portatori di interesse, rispettivamente ai sensi del D.Lgs.267/2000, della L. 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013, loro modifiche ed integrazioni, possono accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.

3. I Consiglieri comunali dell'Unione hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed

informazioni in possesso dell'Unione utili all'esercizio del mandato. L'accesso viene garantito attraverso il collegamento delle segreterie degli enti locali aderenti con le strutture e gli organi dell'Unione.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, i Consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.

5. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.

6. Il Regolamento di cui al precedente comma ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

7. L'Unione può concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 20 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi

pubblici o diffusi che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della Carta dei Servizi, quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

3. Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, enti pubblici e gestori di servizi pubblici.

ARTICOLO 21 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per la formazione delle proprie scelte politico-amministrative, della partecipazione dei cittadini, ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà.

2. Tutti i cittadini possono partecipare all'attività dell'Unione, inoltrando istanze su materie inerenti l'attività dell'Amministrazione o petizioni in forma collettiva dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.

3. L'Unione disciplinerà con apposito Regolamento le modalità di attuazione della partecipazione dei cittadini, ivi compresa la modalità e tempi per l'esame e il riscontro a istanze, petizioni e proposte di referendum.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 22 – PRINCIPI

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati

agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.

2. Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Ai Responsabili dei servizi dell'Unione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

4. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato a criteri di autonomia operativa, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e per il conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

5. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:

a) il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;

b) la flessibilità e interfunzionalità degli uffici dell'Unione attraverso l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva e necessaria integrazione anche tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

6. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano le informazioni sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.

ARTICOLO 23 – PERSONALE

1. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.

2. L'Unione riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti, e per questo, provvede alla formazione e alla valorizzazione delle proprie risorse umane diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

3. Il personale dell'Unione è composto da:

a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;

b) dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti.

4. L'Unione può altresì avvalersi di personale in comando e/o distaccato, finanche parziale, nonché di collaboratori esterni. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale suddivisa in aree di attività. Per ogni area di attività, che può ricomprendere uno o più uffici, il Presidente provvede a nominare un Responsabile di Area. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

5. Sino all'avvenuta approvazione della dotazione organica, nonché all'eventuale perfezionamento del trasferimento del personale all'Unione, lo stesso ancorché assegnato all'Unione per l'esercizio di funzioni alla stessa delegate, resta inquadrato nella dotazione organica del Comune di appartenenza.

6. Nel caso di recesso dall'Unione di uno dei Comuni aderenti, il personale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito, potrà tornare a svolgere la propria attività lavorativa nel Comune di provenienza, previa intesa tra l'Unione e il Comune, con il consenso del dipendente e fatta salva la possibilità di accordi diversi in materia.

7. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali e gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

ARTICOLO 24 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Regolamento definisce la dotazione organica e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, articolata, per quanto possibile, mediante sportelli anche polifunzionali, collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini, dalle imprese e, possibilmente, i dipendenti dalla sede di provenienza, preferibilmente mediante ricorso a strumenti telematici con il maggior livello di interconnessione tecnicamente realizzabile e compatibile con l'entità delle risorse a tal fine destinabili.

2. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed

economica in relazione alle funzioni attribuite e secondo il principio di strumentalità rispetto agli obbiettivi stabiliti.

3. Nei limiti della legge viene assunto, come principio generale di organizzazione, la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della legalità formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

ARTICOLO 25 – CONTROLLO INTERNO

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'ente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, individua, oltre ai soggetti che devono effettuare i controlli più avanti indicati, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto e tutti gli altri documenti contabili e programmatici devono consentire una lettura per programmi e obiettivi che permetta altresì l'attuazione di tutte le forme di valutazione e controllo di seguito indicate:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a garantire la regolarità e la legalità dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

c) valutazione della dirigenza finalizzato a confrontare, con periodicità almeno annuale, i risultati della gestione con gli obiettivi programmati delle direttive degli organi politici;

d) valutazione e controllo strategico finalizzati a supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo e mirati a verificare l'effettiva attuazione.

ARTICOLO 26 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Unione fra i Segretari in servizio presso un Comune facente parte dell'Unione.

2. In sua assenza o impedimento le funzioni sono assunte da altro Segretario di uno dei Comuni dell'Unione, designato dal Presidente.

3. Il Segretario svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività.

4.Il Segretario dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

5. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti bilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti e conferitagli dal Presidente dell'Unione.

6. Può essere costituito, con atto del Presidente, l'ufficio del Vice Segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento. Le funzioni di Vice Segretario sono svolte da un dipendente titolare di posizione organizzativa dell'Unione o di uno dei Comuni aderenti; le funzioni sono cumulate, senza maggiori oneri, con quelle di titolare di posizione organizzativa e sono attribuite dal Presidente per un periodo non eccedente il proprio mandato; esse possono essere esercitate, anche transitoriamente, cumulativamente alla Responsabilità di un Area; è fatto salvo quanto disposto dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto Regioni-Enti Locali.

7. Il regolamento di organizzazione dell'ente disciplina i rapporti tra il Segretario dell'Unione e i Segretari dei Comuni aderenti, da improntare a principi di collaborazione, semplificazione e trasparenza.

ARTICOLO 27 - GESTIONE DEI SERVIZI

1. L' Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali di norma direttamente, in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'

ARTICOLO 28 - PRINCIPI

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

ARTICOLO 29 – FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono, anche secondo i termini definiti negli atti convenzionali stipulati tra i Comuni e la stessa Unione, le entrate derivanti da:

a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;

b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;

c) trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi;

d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;

e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;

f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;

g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

h) rendite patrimoniali proprie o trasferite;

i) accensione di prestiti;

j) prestazioni per conto di terzi;

k) altri proventi o erogazioni.

3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestione associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:

a) alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;

b) al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;

c) alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

4. Ogni Comune aderente all'Unione partecipa:

a) alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni associate a cui il Comune partecipa;

b) alle spese per lo svolgimento delle funzioni cui eventualmente non partecipa, sulla base dei criteri perequativi stabiliti dalla Giunta dell'Unione e comunque in forme assolutamente complementari e residuali rispetto ai Comuni effettivamente partecipanti alle funzioni;

c) alla quota di spese generali dell'Unione attribuibili alle stesse funzioni.

5. Le spese generali dell'Unione, sono ripartite tra i Comuni in rapporto a parametri oggettivi individuati in base all'incidenza effettiva dei costi generali su ciascun servizio.

6. I parametri di ripartizione saranno individuati per ciascuna tipologia di servizi con specifico provvedimento del Consiglio dell'Unione.

7. E' sempre possibile per ciascun Comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di

maggiori prestazioni per il Comune stesso o per i cittadini residenti nel proprio territorio.

8. L'Unione, entro il termine di approvazione di ciascun esercizio finanziario provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

9. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione.

ARTICOLO 30 – RESPONSABILITA' DEI COMUNI INADEMPIENTI

1. Ogni Comune rimane responsabile per la diminuzione di entrata che dovesse originarsi per effetto di uno specifico comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati dall'Unione. La responsabilità può essere attribuita solo se la diminuzione di entrata sia effettiva rispetto alle previsioni di bilancio, risulti da documentazione certa e sia causata in via esclusiva dal Comune interessato.

2. L'azione di responsabilità può essere intrapresa soltanto se preceduta da una diffida del Presidente a rimuovere entro un termine congruo il comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati.

ARTICOLO 31 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei

rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.

2. Il Bilancio annuale di previsione è redatto secondo i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico – finanziario; in ipotesi in cui possa essere prevedibile un evidente disavanzo, il Presidente dell'Unione ha obbligo di comunicarlo ai Comuni aderenti prima dell'equilibrio di Bilancio.

3. Il Bilancio annuale è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un Bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli Comunali.

ARTICOLO 32 – CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con la cadenza prevista dal regolamento di contabilità, il controllo dell'equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

2. Il controllo di gestione si realizza anche attraverso il costante monitoraggio e valutazione dei servizi erogati.

ARTICOLO 33 – RISULTATI DI GESTIONE

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta, entro il termine previsto dal

Regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'Organo di Revisione.

2. Non appena possibile e comunque entro un triennio dalla costituzione, il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell'Unione, con analisi degli effetti prodotti nell'ambito territoriale considerato.

ARTICOLO 34 – REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'Organo di Revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

ARTICOLO 35 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

ARTICOLO 36 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;

b) da attività finanziarie immobilizzate;

c) da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. L'Unione, inoltre, può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. Rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda alla pianificazione finanziaria concordata tra gli enti.

4. In presenza di particolari interessi di carattere pubblico, sociale od economico, l'Unione può affidare i beni patrimoniali o comunque gestiti in comodato, uso gratuito, concessione o locazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 37 – ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Regolamento disciplina l'affidamento di servizi, lavori e forniture in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli e ogni altro negozio di diritto privato.

ARTICOLO 38 – STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

2. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività, nelle materie demandate dallo Statuto o dalla legge, attraverso appositi Regolamenti, adottati, ove non sia diversamente e specificamente previsto, con la

maggioranza qualificata di due terzi, calcolata secondo i criteri indicati negli articoli 11 e 12 dello Statuto.

3. I Regolamenti possono modificare la durata delle cariche ed introdurre, per l'attribuzione delle medesime, criteri di rotazione; sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio on-line del sito istituzionale dell'Ente e sono trasferiti ai Comuni aderenti per favorirne la pubblicazione da parte degli stessi, così da garantire la massima accessibilità da parte di chiunque intenda consultarli.

4. Nelle more dell'approvazione dei Regolamenti dell'Unione, per non più di novanta giorni, si applicano le norme dettate nei corrispondenti Regolamenti vigenti nel Comune con il maggior numero di abitanti, alla data del 31 dicembre 2013.

5. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio della 'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.

ARTICOLO 39 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all' Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione e, più in generale, la disciplina prevista dal DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 -

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - da applicarsi anche in via analogica ed a cui l'Unione intende comunque conformarsi.

3. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, è affisso all'Albo Pretorio dei Comuni dell'Unione e sarà inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4. Lo Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

****

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO

ARTICOLO 2 – FINALITA'

ARTICOLO 3 – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

ARTICOLO 4 – FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

ARTICOLO 5 – PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

ARTICOLO 6 – RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 7 – SEDE DELL'UNIONE, STEMMA E GONFALONE

ARTICOLO 8 – DURATA, NUOVE ADESIONI, SCIOGLIMENTO, ESCLUSIONE E RECESSO

ARTICOLO 9 – EFFETTI, ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DERIVANTI DA SCIOGLIMENTO, RECESSO, ESCLUSIONE

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - IL CONSIGLIO

ARTICOLO 10 – ORGANI DELL'UNIONE

ARTICOLO 11 – COMPETENZE

ARTICOLO 12 – COMPOSIZIONE

ARTICOLO 13 – DURATA, DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 14 – REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO II - LA GIUNTA

ARTICOLO 15 – IL PRESIDENTE

ARTICOLO 16 – NOMINA DELLA GIUNTA

ARTICOLO 17 – COMPETENZE

TITOLO III - FORME ASSOCIATIVE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 18 – FORME ASSOCIATIVE

ARTICOLO 19 -TRASPARENZA, ACCESSO E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

ARTICOLO 20 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 21 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 22 – PRINCIPI

ARTICOLO 23 – PERSONALE

ARTICOLO 24 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ARTICOLO 25 – CONTROLLO INTERNO

ARTICOLO 26 – IL SEGRETARIO

ARTICOLO 27 – GESTIONE DEI SERVIZI

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'

ARTICOLO 28 – PRINCIPI

ARTICOLO 29 – FINANZE DELL'UNIONE

ARTICOLO 30 – RESPONSABILITA' DEI COMUNI INADEMPIENTI

ARTICOLO 31 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 32 – CONTROLLO DI GESTIONE

ARTICOLO 33 – RISULTATI DI GESTIONE

ARTICOLO 34 – REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ARTICOLO 35 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

ARTICOLO 36 – PATRIMONIO

ARTICOLO 37 – ATTIVITA' CONTRATTUALE

TITOLO VI – FUNZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 38 – STATUTO E REGOLAMENTI

ARTICOLO 39 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Fernando Adelenyo

Edoardo Fiorafanti

Anna Maria Zona

Paolo Arturo Giangreco

Alessandro

Fabio Magli

Alessandro Alessandri

Massoli Enrico

Edoardo Pino

Ferreira Emma

Paola Gilibotti

17 NOVEMBRE 2014
3096/16

26

IN PRIMA 17 NOVEMBRE 2014

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE ARROSCIA
Corso Mario Ponzoni, n. 135 presso il Comune di Pieve di Teco (IM)
(costituita con atto Notaio F. Amadeo, n. 149969/42544 del 04/11/14, reg.to ad Imperia il 17/11/14 al n. 3096/1c)
BURL REGIONE LIGURIA n. 1 del 28-01-2015 - Codice MINISTERO DELL'INTERNO: 1070376030 - Codice MEF: 29845880 - CAP: 18020 - PARTITA IVA E CODICE FISCALE: **01607550082** - sito: www.vallearroscia.org
Mail: protocollo@vallearroscia.org PEC: protocollo@pec.vallearroscia.org

CONVENZIONE DI TRASFERIMENTO DAI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE ARROSCIA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 27, LETTERE G), H) ED I) DEL D.L. 78/2010
(Art. 14 D.L. 31/05/2010, n. 78 - Art. 5 Statuto dell'Unione)

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di novembre (07-11-2016), presso la sede dell'Unione dei Comuni dell'Alta valle Arroscia, in Pieve di Teco (IM) – Corso Mario Ponzoni, n. 135, con la presente scrittura privata non autenticata, avente tra le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile:

TRA

1) CHA TULLIO, nato ad Albenga (SV), il 3 novembre 1962, residente in Aquila d'Arroscia (IM), Via Loga, n. 4, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Aquila d'Arroscia, con sede ivi in Piazza S. Reparata, n. 1 -, Codice Fiscale e Partita Iva 00246520084, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione del proprio atto con i poteri del Consiglio Comunale, n. 10 in data 3 novembre 2016, esecutivo ai sensi di legge, come dichiara il comparente;

2) CACCIO' MASSIMO, nato a Imperia il 27/01/1968, residente a Imperia, Via Verdi n.79 il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Armo, con sede ivi in Via Montegrappa, n. 11, Codice Fiscale e Partita Iva 00276040086, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 23 in data 4 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

3) RONCO LUCA, nato a Albenga (SV), il 07/03/1976, residente in Borghetto d'Arroscia, Piazza Vittorio Emanuele III, n. 3, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Borghetto d'Arroscia, con sede ivi in Piazza Umberto I, Codice Fiscale e Partita Iva 00246500086, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 32 in data 3 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

4) GRAVAGNO DANILO ANTONIO, nato a Cosio d'Arroscia (IM), il 24 febbraio 1962, residente a Cosio d'Arroscia (IM), Via Confraria, n. 36, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Cosio d'Arroscia, con sede ivi in Piazza della Chiesa, n. 1, Codice Fiscale e Partita Iva 00246210082, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 18 in data 4 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

5) PELASSA PIERO, nato a Pieve di Teco (IM), il 9 ottobre 1961, residente a Mendatica (IM), Via Mazzino, n. 50/2, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Mendatica, con sede ivi in Piazza Roma, n. 1, Codice Fiscale e Partita Iva 00246330088, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 15 in data 5 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

6) MAGLIO GIULIANO, nato a Imperia (IM), il 13 giugno 1972, residente a Imperia (IM), Via Garessio, n. 90, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Montegrosso Pian Latte, con sede ivi in Piazza Caduti, n. 1, Codice Fiscale e Partita Iva 00246350086, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 27 in data 7 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;
7) ALESSANDRI ALESSANDRO, nato a Pieve di Teco (IM), il 14 agosto 1970, residente a Imperia (IM), Via Ludovico Brea, n. 35, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Pieve di Teco con sede ivi in Corso Mario Ponzoni, n. 135, Codice Fiscale e Partita Iva 00244500088, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 27 in data 4.11 2016, esecutiva ai sensi di legge, come dichiara il comparente;

8) FOSSATI EMILIO, nato a Pieve di Teco (IM), il 23 ottobre 1951, residente a Pornassio (IM), Frazione Villa, Via Barbei, n. 9/1, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Pornassio, con sede ivi in Via Roma, n. 28 -, Codice Fiscale e Partita Iva 00246290084, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 32 in data 4 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

9) RAIMONDI PIERO, nato a Pontedassio (IM), il 27 novembre 1948, residente a Ranzo (IM), Via Principale - Fraz. Costa Bacelega, n. 14, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Ranzo, con sede ivi in Piazza Umberto I, Codice Fiscale e Partita Iva 00245030085, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 24 in data 4 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

10) ADORNO RENATO, nato a Sanremo (IM), il 28/08/1967, residente a Imperia (IM), Via Argine Sinistro n. 30, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Rezzo, con sede ivi in Via Roma, n. 11, Codice Fiscale e Partita Iva 00274820083, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 27 in data 2 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

11) GILIBERTI PAOLA, nata a Genova (GE), il 18 dicembre 1972, residente a Vessalico (IM), Via Paolo Manfredi, n. 5/A, la quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Vessalico, con sede ivi in Piazza IV Novembre, n. 1-, Codice Fiscale e Partita Iva 00245010087, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliata per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 18 in data 4 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge come dichiara la comparente;

E

l'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE ARROSCIA, con sede in Pieve di Teco, Corso Mario Ponzoni, n. 135, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01607550082 -, in persona del Presidente, ALESSANDRI ALESSANDRO, nato a Pieve di Teco (IM), il 14 agosto 1970, residente a Imperia (IM), Via Ludovico Brea, n. 35, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza dell'Unione medesima, in esecuzione della delibera del Consiglio dell'Unione, n. 6 in data 7 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

i comparenti, cittadini italiani, premettono:

a) d'aver costituito in data 4 novembre 2014, con atto Notaio F. Amadeo, n. 149969/42544 del 04/11/14, reg.to ad Imperia il 17/11/14 al n. 3096/1c, l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia, ente locale autonomo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, finalizzato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali stabilite dall'ordinamento e di quelle altre che dai Comuni associati saranno all'Unione devolute, secondo le previsioni statutarie e normative;
b) le previsioni statutarie comprendono il trasferimento quantomeno delle funzioni fondamentali, in adempimento delle disposizioni normative in materia di gestione associata;
c) sussiste conseguentemente la necessità e l'urgenza di attuare il procedimento statutario di devoluzione di funzioni e correlativi servizi dai Comuni all'Unione, a norma dell'art. 5 dello Statuto;
d) in tal senso le amministrazioni comunali interessate si sono espresse con le rispettive deliberazioni consiliari autorizzatorie sopra richiamate, così come analogamente ha deliberato il Consiglio dell'Unione, recependo l'indirizzo dei singoli Comuni associati;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i comparenti,

SI CONVIENE E SI STIPULAQUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia delle seguenti funzioni amministrative fondamentali:
g) - Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
Per l'esercizio delle predette funzioni l'Unione dei Comuni potrà stipulare convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle stesse o anche solo di alcuni servizi alle stesse inerenti;

Art. 3 - Finalità

La finalità della presente convenzione è l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi in forma associata.

Art. 4 - Funzioni e personale trasferiti

Il trasferimento delle funzioni ricomprende tutti i servizi ed attività relativi alle stesse.
L'Unione potrà avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, di personale proprio e/o trasferito e/o comandato e/o distaccato e/o in convenzione dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, co. 5 del D.Lgs. 267/2000.
L'attuazione del trasferimento del personale è devoluta a specifiche deliberazioni dell'Unione e dei singoli Comuni ai sensi nel cui ambito sarà definita la decorrenza ed ogni altro elemento previsto dall'art. 4, comma 8, dello Statuto, anche in relazione agli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000.
In fase di prima attuazione si procede ai sensi dell'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni - Enti Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004.

Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2018.

Art. 6 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività di cui alla presente convenzione è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.
Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare, con specifica competenza legale ed amministrativa, il Responsabile del Servizio dell'Unione.
L'Unione si impegna a trasmettere al Comune copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio del'Unione

Art. 7 - Beni strumentali

La gestione associata si avvale delle dotazioni strumentali a disposizione di ogni singolo Ente e di quelle eventualmente acquistate direttamente dall'Unione od in forma associata.
L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
- gli immobili o la porzione d'essi su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni destinati alle funzioni trasferite per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

Art. 8 - Ripartizione delle spese

I costi globali conseguenti alla convenzione sono sostenuti dall'Unione ed, occorrendo, ripartiti secondo le regole statutarie, con deliberazione della Giunta dell'Unione.

Art. 9 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, tra singoli Comuni e l'Unione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, sarà definita seguendo il procedimento arbitrale previsto nello Statuto.

Art. 10 - Rinvio e norme transitorie

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte delle Giunte dei singoli Comuni interessati e dell'Unione, alle quali si intendono delegati gli adempimenti e le competenze correlative, osservata la normativa vigente.

Art. 11 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B art. 16 ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto. - Pieve di Teco, 7 novembre 2016.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

CONVENZIONE DI TRASFERIMENTO DAI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE ARROSCIA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 27, LETTERE E) E F) DEL D.L. 78/2010
(Art. 14 del D.L. 31/05/2010 n. 78 e art. 5 Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia)

L'anno duemiladiciassette, il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO presso la sede dell'Unione dei Comuni dell'Alta valle Arroscia, in Pieve di Teco (IM) – Corso Mario Ponzoni, n. 135, con la presente scrittura privata non autenticata, avente tra le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile:

TRA

1) CHA TULLIO, nato ad Albenga (SV), il 3 novembre 1962, residente in Aquila d'Arroscia (IM), Via Loga, n. 4, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Aquila d'Arroscia, con sede ivi in Piazza S. Reparata, n. 1 -, Codice Fiscale e Partita Iva 00246520084, nella sua qualità di Commissario prefettizio, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione del proprio atto con i poteri del Consiglio Comunale, n. 3 in data 07/03/ 2017, esecutivo ai sensi di legge, come dichiara il comparente;

2) CACCIO' MASSIMO, nato a Imperia il 27/01/1968, residente a Imperia, Via Verdi n.79 il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Armo, con sede ivi in Via Montegrappa, n. 11, Codice Fiscale e Partita Iva 00276040086, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 5 in data 24/04/2017, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

3) RONCO LUCA, nato a Albenga (SV), il 07/03/1976, residente in Borghetto d'Arroscia, Piazza Vittorio Emanuele III, n. 3, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Borghetto d'Arroscia, con sede ivi in Piazza Umberto I, Codice Fiscale e Partita Iva 00246500086, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 7 in data 24/02/ 2017, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

4) GRAVAGNO DANILO ANTONIO, nato a Cosio d'Arroscia (IM), il 24 febbraio 1962, residente a Cosio d'Arroscia (IM), Via Confraria, n. 36, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Cosio d'Arroscia, con sede ivi in Piazza della Chiesa, n. 1, Codice Fiscale e Partita Iva 00246210082, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 9 in data 27/03/ 2017, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

5) PELASSA PIERO, nato a Pieve di Teco (IM), il 9 ottobre 1961, residente a Mendatica (IM), Via Mazzino, n. 50/2, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Mendatica, con sede ivi in Piazza Roma, n. 1, Codice Fiscale e Partita Iva 00246330088, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 6 in data 31/03/ 2017, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

6) MAGLIO GIULIANO, nato a Imperia (IM), il 13 giugno 1972, residente a Imperia (IM), Via Garessio, n. 90, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Montegrosso Pian Latte, con sede ivi in Piazza Caduti, n. 1, Codice Fiscale e Partita Iva 00246350086, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi

domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 7 in data 27/03/2018, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;
7) ALESSANDRI ALESSANDRO, nato a Pieve di Teco (IM), il 14 agosto 1970, residente a Imperia (IM), Via Ludovico Brea, n. 35, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Pieve di Teco con sede ivi in Corso Mario Ponzoni, n. 135, Codice Fiscale e Partita Iva 00244500088, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 17 in data 22/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, come dichiara il comparente;

8) FOSSATI EMILIO, nato a Pieve di Teco (IM), il 23 ottobre 1951, residente a Pornassio (IM), Frazione Villa, Via Barbei, n. 9/1, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Pornassio, con sede ivi in Via Roma, n. 28 -, Codice Fiscale e Partita Iva 00246290084, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 11 in data 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

9) RAIMONDI PIERO, nato a Pontedassio (IM), il 27 novembre 1948, residente a Ranzo (IM), Via Principale - Fraz. Costa Bacelega, n. 14, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Ranzo, con sede ivi in Piazza Umberto I, Codice Fiscale e Partita Iva 00245030085, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 8 in data 30/04/2018, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

10) ADORNO RENATO, nato a Sanremo (IM), il 28/08/1967, residente a Imperia (IM), Via Argine Sinistro n. 30, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Rezzo, con sede ivi in Via Roma, n. 11, Codice Fiscale e Partita Iva 00274820083, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 11 in data 21/03/2018, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

11) GILIBERTI PAOLA, nata a Genova (GE), il 18 dicembre 1972, residente a Vessalico (IM), Via Paolo Manfredi, n. 5/A, la quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza del Comune di Vessalico, con sede ivi in Piazza IV Novembre, n. 1-, Codice Fiscale e Partita Iva 00245010087, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliata per la sua carica, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, n. 8 in data 17/03/2018, esecutiva ai sensi di legge come dichiara la comparente;

E

l'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE ARROSCIA, con sede in Pieve di Teco, Corso Mario Ponzoni, n. 135, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01607550082 -, in persona del Presidente, ALESSANDRI ALESSANDRO, nato a Pieve di Teco (IM), il 14 agosto 1970, residente a Imperia (IM), Via Ludovico Brea, n. 35, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza dell'Unione medesima, in esecuzione della delibera del Consiglio dell'Unione, n. 2 in data 27 ~~novembre~~ luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge come dichiara il comparente;

i comparenti, cittadini italiani, premettono:

a) d'aver costituito in data 4 novembre 2014, con atto Notaio F. Amadeo, n. 149969/42544 del 04/11/14, reg.to ad Imperia il 17/11/14 al n. 3096/1c, l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia,

ente locale autonomo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, finalizzato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali stabilite dall'ordinamento e di quelle altre che dai Comuni associati saranno all'Unione devolute, secondo le previsioni statutarie e normative;
b) le previsioni statutarie comprendono il trasferimento quantomeno delle funzioni fondamentali, in adempimento delle disposizioni normative in materia di gestione associata;
c) sussiste conseguentemente la necessità e l'urgenza di attuare il procedimento statutario di devoluzione di funzioni e correlativi servizi dai Comuni all'Unione, a norma dell'art. 5 dello Statuto;
d) in tal senso le Amministrazioni comunali interessate si sono espresse con le rispettive deliberazioni consiliari autorizzatorie sopra richiamate, così come analogamente ha deliberato il Consiglio dell'Unione, recependo l'indirizzo dei singoli Comuni associati;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i comparenti,

SI CONVIENE E SI STIPULAQUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia delle seguenti funzioni amministrative fondamentali:
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
Per l'esercizio delle predette funzioni l'Unione dei Comuni potrà stipulare convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle stesse o anche solo di alcuni servizi alle stesse inerenti;

Art. 3 - Finalità

La finalità della presente convenzione è l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi in forma associata.

Art. 4 - Funzioni e personale trasferiti

Il trasferimento delle funzioni ricomprende tutti i servizi ed attività relativi alle stesse.
L'Unione potrà avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, di personale proprio e/o trasferito e/o comandato e/o distaccato e/o in convenzione dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.
L'attuazione del trasferimento del personale è devoluta a specifiche deliberazioni dell'Unione e dei singoli Comuni ai sensi nel cui ambito sarà definita la decorrenza ed ogni altro elemento previsto dall'art. 4, comma 8, dello Statuto, anche in relazione agli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000.
In fase di prima attuazione si procede ai sensi dell'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni - Enti Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004.

Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2018.

Art. 6 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività di cui alla presente convenzione è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare, con specifica competenza legale ed amministrativa, il Responsabile del Servizio dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere al Comune copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio del'Unione

Art. 7 - Beni strumentali

La gestione associata si avvale delle dotazioni strumentali a disposizione di ogni singolo Ente e di quelle eventualmente acquistate direttamente dall'Unione od in forma associata.

L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- gli immobili o la porzione d'essi su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni destinati alle funzioni trasferite per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

Art. 8 - Ripartizione delle spese

I costi globali conseguenti alla convenzione sono sostenuti dall'Unione e, occorrendo, ripartiti secondo le regole statutarie, con deliberazione della Giunta dell'Unione.

Art. 9 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, tra singoli Comuni e l'Unione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, sarà definita seguendo il procedimento arbitrale previsto nello Statuto.

Art. 10 - Rinvio e norme transitorie

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte delle Giunte dei singoli Comuni interessati e dell'Unione, alle quali si intendono delegati gli adempimenti e le competenze correlative, osservata la normativa vigente.

Art. 11 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato B, art. 16 ed al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pieve di Teco, ~~gennaio 2017.~~ 26/06/2017

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE ARROSCIA

PROVINCIA DI IMPERIA

CONSIGLIO DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 6

OGGETTO: "Trasferimento all'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia delle funzioni fondamentali di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 14, comma 27, del decreto legge 78/2010 e s. m. e i."

Nell'anno **duemilasedici** addì **sette** del mese di **novembre** alle ore **21,00** nel Palazzo Municipale di Pieve di Teco, previo avviso degli inviti avvenuta nei modi previsti per legge, si è riunito il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia in seduta **Straordinaria** e **pubblica** di **prima** convocazione:

N.	CONSIGLIERE	ENTE	P	A
1	Alessandri Alessandro	Pieve di Teco	X	
2	Cha Tullio	Aquila d'Arroscia	X	
3	Cacciò Massimo	Armo	X	
3	Ronco Luca	Borghetto d'Arroscia	X	
5	Gravagno Danilo	Cosio d'Arroscia	X	
6	Pelassa Piero	Mendatica	X	
7	Ferrari Marco	Montegrosso Pian Latte	X	
8	Fossati Emilio	Pornassio	X	
9	Raimondi Piero	Ranzo	X	
10	Adorno Renato	Rezzo	X	
11	Giliberti Paola	Vessalico	X	
12	Cappello Bruno (minoranza)	Aquila d'Arroscia	X	
13	Cappello Gabriello (minoranza)	Aquila d'Arroscia	X	
14				
15				
	TOTALE		13	-

Presiede: Sig. **ALESSANDRI Alessandro** Sindaco del Comune di Pieve di Teco il quale assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

Assiste: Sig. Angeloni Antonio Fausto Segretario dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

UDITA la relazione del Presidente;

RILEVATO che lo Statuto e la bozza di Atto Costitutivo dell'Unione dell'Alta Valle Arroscia sono stati approvati con deliberazioni consiliari del Comune di Aquila d'Arroscia C.C.10 del 09/10/2014, Armo C.C. n.27 e C.C. n.31 del 27/10/2014, Borghetto d'Arroscia C.C. n.20 del 02/10/2014 e C.C. n.25 del 23/10/2014, Cosio d'Arroscia C.C. n.22 del 29/10/2014, Mendatica C.C. n.33 del 28/10/2014, Montegrosso Pian Latte C.C. n.37 del 29/09/2014 e C.C. n.38 del 25/10/2014, Pieve di Teco C.C. n.30 del 24/10/2014, Pornassio C.C. n.29 del 27/10/2014, Ranzo C.C. n.26 del 10/10/2014, Rezzo C.C. n.27 e C.C. n.28 del 20/10/2014 e Vessalico C.C. n.29 del 16/10/2014 e C.C. n.35 del 03/11/2014;

PRESO ATTO CHE l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia;

CONSIDERATO che l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia è stata formalmente costituita con rogito del Notaio Amadeo Franco di Imperia il 04 novembre 2014, Rep. n.149969, ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 19, comma 3, legge n. 135 del 2012, anche al fine di ottemperare ai disposti dell'art. 14, commi da 25 a 31-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e s. m. e i., per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

PRESO ATTO che l'art. 5 della Statuto dell'Unione avente ad oggetto – Procedimento per il trasferimento delle funzioni e dei servizi – testualmente recita:
"1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l'approvazione di una convenzione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e successivamente recepita dal Consiglio dell'Unione.
2. Detta convenzione, da sottoscrivere formalmente, anche con rinvio ad eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie, dovrà chiaramente prevedere:
a) il contenuto della funzione o del servizio trasferito e le finalità che gli enti si prefiggono;
b) il conferimento di deleghe all'Unione e/o la costituzione di un ufficio comune, le eventuali riserve di competenza residuale in capo agli organi comunali;
c) le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti;
d) i trasferimenti di personale e di beni strumentali;
e) la durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;
f) la competenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di avvio della gestione convenzionata e i rapporti in corso nei quali deve subentrare l'Unione;
g) il rinvio alle norme interne dell'Unione quale quadro sistematico di riferimento per l'interpretazione delle clausole del rapporto convenzionale e della relativa gestione.
3. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
4. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali";

VISTA la propria deliberazione n. 9 in data 30 novembre 2015, con la quale si è disposto il trasferimento dai Comuni aderenti all'Unione della funzione fondamentale "polizia municipale e polizia amministrativa locale", approvando un atto di trasferimento che prevedeva anche il trasferimento delle funzioni di "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" e di "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed

erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione", ma prevedendo che queste due ultime funzioni fossero trasferite dall'Unione con diverso e successivo atto deliberativo;

RILEVATO che l'art. 4 dell'"Atto di trasferimento dai Comuni aderenti all'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia di funzioni e servizi", rubricato "Funzioni e personale trasferiti", al comma 2, recita: "L'attuazione è devoluta a specifiche deliberazioni della Giunta dell'Unione, nel cui ambito sarà definita la decorrenza ed ogni altro elemento previsto dall'art. 4 dello statuto, anche in relazione agli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000";

CONSTATATO che le summenzionate deliberazioni del Consiglio e della Giunta dell'Unione non sono state adottate;

RILEVATO che si considera opportuno confermare il trasferimento delle funzioni di polizia locale e dei servizi sociali, aggiungendo quelle in materia scolastica e rinviando, invece, il trasferimento delle funzioni relative all'organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, in ragione della loro maggiore complessità;

PRESA VISIONE della bozza di convenzione per il trasferimento dai Comuni aderenti all'Unione delle funzioni fondamentali indicate all'art. 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e s. m. e i., alle lettere g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, i) polizia municipale e polizia amministrativa locale, che è allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e ritenutala meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che gli Enti facenti parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia hanno trasferito all'Unione medesima le funzioni suindicate, approvando la predetta bozza di convenzione con gli atti di seguito specificati:
1) Comune di Aquila d'Arroscia deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 3/11/2016;
2) Comune di Armo deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 4/11/2016;
3) Comune di Borghetto d'Arroscia deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 3/11/2016;
4) Comune di Cosio d'Arroscia deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 4/11/2016;
5) Comune di Mendatica deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 5/11/2016;
6) Comune di Montegrosso Pian Latte deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 7/11/2016;
7) Comune di Pieve di Teco deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 4/11/2016;
8) Comune di Pornassio deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 4/11/2016;
9) Comune di Ranzo deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 4/11/2016;
10) Comune di Rezzo deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 2/11/2016;
11) Comune di Vessalico deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 4/11/2016;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile della proposta di deliberazione, espressi ai sensi degli art. 49 e 147bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai tredici Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI ACCETTARE il trasferimento da parte dei Comuni aderenti delle funzioni fondamentali:

- "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione",
- "edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici,
- "polizia municipale e polizia amministrativa locale"

DI AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione della convenzione in oggetto, dando al medesimo la facoltà di apportare al testo della medesima ogni modifica o integrazione di carattere formale e non sostanziale che dovesse risultare utile o che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Ente;

SUCCESSIVAMENTE, con separata favorevole ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata, state l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
ALESSANDRI ALESSANDRO

Il Segretario dell'Unione
Antonio Fausto Angeloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pieve di Teco dal giorno - 8 NOV 2016 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

- 8 NOV 2016

Il Segretario dell'Unione
dr. Angeloni Antonio Fausto

ATTESTATO ESECUTIVITA'
(Art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/00 n. 267)

☐ Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

☒ Si certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL c. 4 della legge sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Antonio Fausto Angeloni